

## Regione Emilia Romagna

Viale della Fiera n. 8

**Codice Fiscale n.80062590379**

=====

del

per l'esecuzione dei lavori di: CUP                    CIG

	Euro
Lavori	
Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza	3.483,70
Importo contratto	

1

autorizzato con determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico Bacino Reno n. 1154 del 04/02/2015, a ricevere gli atti in forma pubblica amministrativa, e senza l'assistenza dei testimoni avendovi le parti contraenti, con me d'accordo rinunziato, sono convenuti i seguenti signori della cui identità personale e capacità giuridica io Ufficiale Rogante sono personalmente certo:

- Petri Arch. Ferdinando, nato a Tuoro sul Trasimeno (PG) l'1/06/1953, codice fiscale PTRFDN53H01L466Z, in qualità di Responsabile del Servizio Tecnico Bacino Reno, incaricato con determinazione n. 9498 del 28/07/2011, in rappresentanza della Regione Emilia-Romagna, di seguito nel presente atto denominato semplicemente "stazione appaltante", autorizzato alla stipulazione dei contratti con delibera di Giunta n. 2416 del 29 dicembre 2008 e successive modifiche e integrazioni;

- , nato a , il , in qualità di dell'impresa con sede in , via , iscritta alla Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di con il n. in data e con il numero di Repertorio Economico Amministrativo del , come

attestato con visura telematica estratta dal Registro Imprese in data - documento n. , codice fiscale - partita IVA n. ; posizione INPS ; posizione INAIL , posizione Cassa Edile , regolarità contributiva accertata mediante DURC rilasciato da in data CIP di seguito nel presente atto denominato semplicemente "appaltatore".

#### **PREMESSO**

- che con determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico Bacino Reno in data n. è stata approvato il progetto esecutivo dei lavori in oggetto ed è stata assunta, ai sensi dell'art.11, comma 2, del D.Lgs. 12 aprile 2006, n.163, di seguito denominato anche semplicemente "Codice dei Contratti", la determinazione a contrarre, mediante procedura negoziata senza pubblicazione del bando;

- che in data , è stata esperita la gara per l'assunzione dei predetti lavori che sono stati aggiudicati definitivamente, con determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico Bacino Reno n. , del , la cui efficacia è stata disposta con determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico Bacino Reno n. , del ,

all'appaltatore con il ribasso percentuale del  
% (        per cento) per l'importo netto di Euro  
(Euro        ) comprensivo degli oneri per la  
sicurezza;

- che, ai sensi dell'art. 83, comma 3), lettera e)  
del D.lgs. 159/2011, non si è provveduto ad  
acquisire la comunicazione prefettizia in quanto  
l'importo del presente contratto non supera  
l'importo di € 150.000,00;

- che il responsabile del procedimento ed il  
rappresentante legale dell'appaltatore hanno  
sottoscritto apposito verbale ai sensi  
dell'art.106, comma 3, del D.P.R. n.207/2010 ove,  
concordemente, hanno dato atto del permanere delle  
condizioni che consentono l'immediata esecuzione  
dei lavori;

#### **TUTTO CIÒ PREMESSO**

le parti, come sopra costituite, mentre confermano  
e ratificano la precedente narrativa che forma  
parte integrante del presente contratto, convengono  
e stipulano quanto segue:

#### **TITOLO I**

#### **DISPOSIZIONI GENERALI**

#### **Articolo 1**

**Oggetto del contratto descrizione sommaria  
delle opere**

La stazione appaltante affida all'appaltatore, che accetta senza riserva alcuna, l'appalto della sola esecuzione dei lavori citati in premessa. L'appaltatore si impegna alla loro esecuzione alle condizioni di cui al presente contratto ed in questo richiamati.

I lavori citati in premessa sono classificati lavori edili o di ingegneria civile ai sensi dell'art. 89, comma 1, del D.Lgs. 9 aprile 2008, n.81 e, conseguentemente, verrà richiesta la copertura previdenziale INPS, INAIL e CASSA EDILE.

Le opere che formano oggetto dell'appalto possono così riassumersi, salvo più precise indicazioni che si riscontrano nei disegni esecutivi o che possono venire impartite all'atto esecutivo dalla Direzione dei Lavori:

- ripristino arginature della cassa di espansione del Torrente Samoggia e rimozione di elementi di criticità.

**Art.2**

**Lavorazioni in appalto e relativa contabilizzazione**

I lavori di cui all'art.1 sono così composti:

N	CAT.	DESCRIZIONE GRUPPI DI LAVORAZIONI OMOGENEE	IMPORTO NETTO LAVORAZIONI	MODALITA' CONTAB. M (MISURA)	% SU TOTALE	% MANO D'OPERA
---	------	---	------------------------------	------------------------------------	-------------------	----------------------

				<b>C (CORPO)</b>		
1	OG8	Ripristino arginature	76.835,23	M	100	13
		<u>IMPORTO A BASE D'ASTA</u>	<b>76.835,23</b>			
		<u>ONERI PER SICUREZZA</u>	3.483,70			
		<b>IMPORTO DELL'APPALTO</b>	80.318,93			

Gli importi parziali di progetto di cui sopra, soggetti al ribasso d'asta del           potranno subire diminuzioni o aumenti per effetto di variazioni nelle rispettive quantità, tanto in via assoluta quanto nelle reciproche proporzioni. Per tali variazioni si procederà a norma dell'art. 132 del Decreto Legislativo 12 aprile 2006 n. 163 e dell'art.161 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n.207.

### **Art. 3**

#### **Categoria prevalente ed ulteriori categorie**

Ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell'art.108 e art. 170 del D.P.R. n.207/2010 le opere della categoria prevalente sono quelle della categoria OG8 per la classifica I, per l'importo complessivo di € 80.318,93 .

### **Art.4**

#### **Forma e principali dimensioni delle opere - quote di riferimento**

La forma e le dimensioni delle opere che formano oggetto dell'appalto risultano dai disegni esecutivi di progetto, salvo quanto verrà meglio precisato all'atto esecutivo dalla Direzione Lavori.

L'Amministrazione si riserva, nei limiti previsti dalla legge, la facoltà di introdurre all'atto esecutivo varianti di modesta entità alle opere, senza aumento di spesa, nell'esclusivo interesse della buona riuscita dei lavori, senza che l'Impresa possa trarre motivi per avanzare pretese di compensi ed indennizzi di qualsiasi natura e specie.

I riferimenti planimetrici ed altimetrici, se non sono contenuti nei disegni di progetto, verranno indicati dalla Direzione Lavori all'atto della consegna.

Il dimensionamento dell'opera, è individuato dai seguenti parametri:

- 22 ha.

#### **Art.5**

##### **Ordine da tenersi nell'andamento dei lavori**

I lavori dovranno procedere secondo le fasi previste nel cronoprogramma e secondo le indicazioni contenute nel Piano di Sicurezza e di Coordinamento, al fine di evitare interferenze tra le lavorazioni.

L'Impresa, a richiesta della Direzione dei Lavori, dovrà presentare con il piano operativo, il programma dei lavori, indicando i tempi in cui gli

stessi saranno eseguiti.

L'Amministrazione si riserva comunque il diritto di stabilire l'esecuzione di un determinato lavoro entro un congruo termine perentorio, o di disporre l'ordine di esecuzione dei lavori nel modo che riterrà più conveniente, senza che l'Appaltatore possa rifiutarsi o farne oggetto di richiesta di speciali compensi.

L'eventuale ritardo nell'esecuzione dei lavori, rispetto ai termini fissati dal programma temporale per le varie fasi e per l'ultimazione dei lavori, tale da comportare l'applicazione di una penale di importo complessivo superiore al 10% dell'importo di contratto, è da considerare grave negligenza e, pertanto, la stazione appaltante procederà ai sensi dell'articolo 136 del D.Lgs. n. 163/2006, nonché degli artt. 145, comma 4 del D.P.R. n° 207/2010.

La risoluzione del contratto trova applicazione dopo la formale messa in mora dell'appaltatore e in contraddittorio con il medesimo.

Sono dovuti dall'Appaltatore i danni subiti dalla Stazione appaltante in seguito alla risoluzione del contratto.

I lavori dovranno procedere secondo le fasi previste nel Cronoprogramma o dell'eventuale



programma dei lavori proposto dall'appaltatore e accettato dalla direzione lavori.

Le fasi sono così articolate:

- sfalcio;
- accantieramento;
- scavi e rilevati;
- idrosemina;
- noli di mezzi meccanici.

Nella redazione del Piano Operativo di Sicurezza, relativo alle proprie scelte autonome di organizzazione del cantiere ed esecuzione dei lavori, l'Appaltatore dovrà tenere conto di quanto sopra elencato e di quanto stabilito nei Piani di Sicurezza previsti dalla vigente normativa; eventuali variazioni dovranno essere preventivamente proposte alla Direzione Lavori per l'approvazione; in ogni caso l'andamento dei lavori non dovrà essere pregiudizievole alla buona riuscita delle opere ed agli interessi dell'Amministrazione.

## **Articolo 6**

### **Documenti che fanno parte del contratto.**

Il presente contratto dovrà essere eseguito nell'osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti,

obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dai seguenti documenti che, ai sensi dell'art. 137 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, sono parte integrante del presente contratto:

- dal capitolato generale approvato con D.M. 19 aprile 2000 n. 145, per le parti rimaste in vigore dall'8 giugno 2011, vedi la lettera a) del comma 1 dell'art. 358 e il comma 1 dell'art. 359, D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 che, trattandosi di atto normativo non soggetto alla sindacabilità delle parti convenute in questo atto, si intende integralmente richiamato nel presente atto, anche se non materialmente allegato, perché ne faccia parte integrante e sostanziale;

- dal capitolato speciale d'appalto, materialmente allegato al presente contratto sotto la lettera "A";

- dall'elenco dei prezzi unitari, materialmente allegato al presente contratto sotto la lettera "B";
- dai disegni di progetto debitamente firmati dai contraenti e conservati agli atti del Servizio Tecnico Bacino Reno quali parti integranti e sostanziali del presente contratto anche se materialmente non allegati;

- dai cronoprogrammi dei lavori e di previsione di spesa debitamente firmati dai contraenti e

conservati agli atti del Servizio Tecnico Bacino Reno quali parti integranti e sostanziali, anche se materialmente non allegati;

- dal Piano di Sicurezza ex art.131, comma 3, del Codice dei Contratti, debitamente firmato dai contraenti e conservato agli atti del Servizio Tecnico Bacino Reno quale parte integrante e sostanziale del presente contratto anche se anche se materialmente non allegato;

- dal piano operativo di sicurezza, debitamente vistato dal Direttore dei lavori debitamente firmato dai contraenti e conservato agli atti del Servizio Tecnico Bacino Reno quale parte integrante e sostanziale del presente contratto anche se materialmente non allegato;

- dalle polizze di garanzia di cui agli artt. 123 e 125 del D.P.R. n° 207/2010, conservate agli atti del Servizio Tecnico Bacino Reno quali parti integranti e sostanziali del presente contratto anche se materialmente non allegate.

E' estraneo al contratto e non ne costituisce in alcun modo riferimento negoziale il computo metrico estimativo allegato al progetto.

#### **Articolo 7**

##### **Ammontare del contratto.**

L'importo contrattuale ammonta a Euro                      diconsi

Euro                      di cui:

a)-                      Euro                      3.483,70                      (Euro  
tremilaquattrocentottantatre/70) per lavori veri e  
propri;

b)-    Euro                      (Euro                      )    per oneri    per  
l'attuazione dei piani di sicurezza;

L'importo contrattuale è al netto dell'I.V.A..

Il contratto è stipulato "a misura" ai sensi  
dell'articolo 53, comma 4, del Codice dei  
Contratti, per cui i prezzi di cui all'elenco  
prezzi allegato al presente contratto sotto la  
lettera "B", con l'applicazione del ribasso  
percentuale del                      %, offerto dall'appaltatore in  
sede di gara, costituiscono i prezzi contrattuali.

#### **Articolo 8**

##### **Variazioni al progetto e al corrispettivo.**

Qualora la stazione appaltante, per il tramite  
della direzione dei lavori, richieda e ordini  
modifiche o varianti in corso d'opera, esse saranno  
attuate nel rispetto delle condizioni e della  
disciplina di cui all'articolo 132 del Codice dei  
Contratti, nonché secondo le previsioni degli  
articoli 43, comma 8, 161 e 162 del regolamento  
approvato con D.P.R. n. 207/2010.

In caso di varianti sarà redatta ed approvata, ove prevista dalle norme citate, una nuova perizia contenente tutti i patti e condizioni relativi anche ad eventuali nuovi prezzi non previsti nell'elenco prezzi unitari di cui all'allegato "B".

#### **Art.9**

##### **Danni di forza maggiore**

I danni di forza maggiore saranno accertati con la procedura stabilita dall'articolo 166 del Regolamento Generale di cui al D.P.R. n. 207/2010. Qualora si verificchino danni ai lavori causati da forza maggiore, questi devono essere comunicati alla Direzione Lavori, a pena di decadenza, entro il termine di cinque giorni dal verificarsi del danno.

L'indennizzo per i danni è limitato all'importo dei lavori necessari per l'occorrente riparazione, valutati ai prezzi ed alle condizioni di contratto, con esclusione dei danni e delle perdite di materiali non ancora posti in opera, di utensili, di attrezzature di cantiere e di mezzi d'opera.

Nessun indennizzo è dovuto quando a determinare il danno abbia concorso la colpa o la negligenza dell'appaltatore o delle persone delle quali esso è tenuto a rispondere.

I riempimenti di scavi derivanti da piogge, smottamenti o scoscendimenti di pareti non saranno in alcun caso considerati danni di forza maggiore, dovendo l'Impresa provvedere al ripristino a sua cura e spese.

Per ogni segnalazione di danni il Direttore dei Lavori compilerà un verbale di accertamento.

## **TITOLO II**

### **RAPPORTI TRA LE PARTI**

#### **Articolo 10**

##### **Termini per l'inizio e l'ultimazione dei lavori.**

I lavori verranno consegnati entro 45 giorni dalla data di stipula del contratto.

In ogni caso, almeno 10 giorni prima della consegna dei lavori, l'appaltatore deve consegnare alla stazione appaltante copia della polizza assicurativa prevista dall'art.129 del Codice dei Contratti e dall'art.125 del D.P.R. n.207/2010.

Il tempo utile per ultimare tutti i lavori in appalto è fissato in giorni 90 (novanta) naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori; tale tempo, ai sensi dell'articolo 40, comma 3, D.P.R. n.207/2010, è comprensivo dei giorni di prevedibile andamento stagionale sfavorevole.

## **Art.11**

### **Proroghe**

L'appaltatore, ai sensi dell'art. 159, commi 8, 9 e 10, del D.P.R. n.207/2010, qualora per causa a lui non imputabile, non sia in grado di ultimare i lavori nei termini fissati, può chiedere alla stazione appaltante con congruo anticipo rispetto alla scadenza contrattuale, con domanda motivata, la proroga dei lavori.

A giustificazione del ritardo nell'ultimazione dei lavori o nel rispetto delle scadenze fissate dal programma esecutivo l'Appaltatore non può mai attribuirne la causa, in tutto o in parte, ad altre ditte o imprese o forniture, se esso Appaltatore non abbia tempestivamente per iscritto denunciato all'Amministrazione il ritardo imputabile a dette ditte, imprese o fornitori.

## **Art.12**

### **Sospensioni o riprese dei lavori**

Qualora cause di forza maggiore, condizioni climatiche od altre circostanze speciali previste dall'art. 132, comma 1, lettere a), b), c), d) del D.lgs n. 163/2006, impediscano in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d'arte, il Direttore dei Lavori, ai sensi dell'articolo 159

del D.P.R. n.207/2010, d'ufficio o su segnalazione dell'Appaltatore può ordinare la sospensione dei lavori redigendo apposito verbale. La sospensione opera dalla data del relativo verbale e nel rispetto dell'art. 158 e 159 del D.P.R. n.207/2010. La sospensione dei lavori permane per il tempo necessario a far cessare le cause che ne hanno comportato l'interruzione.

Qualora l'appaltatore ritenga essere cessate le cause della sospensione dei lavori senza che la stazione appaltante abbia disposto la ripresa può diffidare per iscritto il responsabile del procedimento a dare le necessarie disposizioni al direttore dei lavori perché provveda alla ripresa dei lavori. La diffida è necessaria per poter iscrivere riserva all'atto della ripresa dei lavori qualora l'appaltatore intenda far valere l'illegittima maggiore durata della sospensione.

Non sono considerate sospensioni le soste lavorative legate ai prevedibili andamenti stagionali sfavorevoli all'esecuzione dei lavori in quanto già previste nel cronoprogramma.

### **Articolo 13**

#### **Penale per i ritardi - Premio di accelerazione.**

Nel caso di mancato rispetto del termine o dei



termini indicati per l'esecuzione delle opere, è applicata una penale di € 100,00 (euro cento/00) per ogni giorno di ritardo non giustificato, oltre al rimborso delle spese di protratta sorveglianza che l'impresa dichiara di conoscere ed accettare senza riserve.

L'ammontare della penale verrà contabilizzato nel conto finale a debito dell'Impresa e non è previsto alcun premio di accelerazione.

#### **Articolo 14**

##### **Attrezzature, mezzi d'opera ed equipaggiamento tecnico**

L'Impresa dovrà avere la disponibilità dell'attrezzatura tecnica adeguata per portare a termine i lavori secondo le specifiche richieste dal presente contratto.

Per adeguata attrezzatura tecnica deve intendersi la dotazione stabile di attrezzature, mezzi d'opera ed equipaggiamento tecnico, in proprietà, in locazione finanziaria o in noleggio.

Dell'attrezzatura ritenuta indispensabile per l'esecuzione dei lavori in oggetto si forniscono di seguito le indispensabili caratteristiche tecniche:

- escavatore potenza da 90 a 118 KW.

## **Articolo 15**

### **Obblighi dell'appaltatore.**

Oltre agli oneri di cui agli articoli 5, 8 e 18 del D.M. 19 aprile 2000, n.145 ed agli altri specificati nel presente contratto, nonché quelli previsti dalle vigenti leggi, saranno a carico dell'Impresa gli oneri ed obblighi seguenti che si intendono in ogni caso compresi nei lavori e perciò a carico dell'appaltatore:

- a) custodia e vigilanza dei cantieri per tutta la durata dei lavori;
- b) esposizione del "cartello di cantiere" realizzato in conformità alle disposizioni del Direttore dei Lavori;
- c) adeguamento dei cantieri in osservanza del D.Lgs. n.81/2008 e successive modifiche e integrazioni.

L'appaltatore è responsabile della disciplina e del buon ordine del cantiere e ha obbligo di osservare e far osservare al proprio personale le norme di legge e di regolamento.

La direzione del cantiere è assunta dal Sig. \_\_\_\_\_, direttore tecnico dell'impresa appaltatrice o da altro tecnico designato per iscritto dall'impresa, abilitato a dirigere i lavori secondo le

caratteristiche delle opere da eseguire. Nel caso di presenza contemporanea di più imprese nel cantiere, l'assunzione della direzione di cantiere avviene mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere, con l'indicazione specifica del nominativo e qualifica tecnica della persona prescelta e delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.

L'appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere. Il direttore dei lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale dell'appaltatore per indisciplina, incapacità o grave negligenza. L'appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell'impiego dei materiali.

Qualora per qualsiasi motivo l'appaltatore ritenga di dover sostituire il direttore tecnico dovrà tempestivamente comunicarlo al Responsabile del procedimento allegando, qualora si tratti di tecnico esterno all'Impresa appaltatrice, la

procura speciale in originale oppure copia conforme della procura generale.

L'appaltatore deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori.

Sono altresì a carico dell'appaltatore tutti gli obblighi previsti dal presente contratto e dal Capitolato Speciale d'appalto.

Il Sig.            è autorizzato a firmare tutti gli atti di contabilità lavori.

#### **Articolo 16**

**Dichiarazione sull'assenza di conferimento di incarichi o di contratti di lavoro a ex dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2 del D.lgs n. 165/2001.**

L'appaltatore, con la sottoscrizione del presente contratto, dichiara che, a decorrere dalla data dell'entrata in vigore del comma 16 ter dell'articolo 53 del D.lgs n. 165/2001 (28.11.2012) non ha affidato incarichi o lavori retribuiti, di natura autonoma o subordinata, a ex dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2 del medesimo decreto, entro tre anni dalla loro cessazione dal servizio, se questi

avevano esercitato, nei suoi confronti, poteri autoritativi negoziali in nome e per conto dell'Amministrazione di appartenenza.

#### **Articolo 17**

##### **Comportamento richiesto a collaboratori e/o dipendenti dell'aggiudicatario.**

L'appaltatore si obbliga, nell'esecuzione del contratto, a rispettare e a far rispettare ai propri dipendenti o collaboratori, quando operano presso le strutture della Regione o al servizio della stessa, il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici approvato con delibera di Giunta Regionale n. 421/2014, di cui dichiara di averne ricevuto copia. La violazione degli obblighi di comportamento comporterà per l'Amministrazione la facoltà di risolvere il contratto qualora, in ragione della gravità o della reiterazione, la stessa sia ritenuta grave, previo espletamento di una procedura che garantisca il contraddittorio.

#### **Articolo 18**

##### **Patto di integrità**

L'appaltatore:

1. si impegna a segnalare al Responsabile della Prevenzione della Corruzione dell'Amministrazione aggiudicatrice, secondo

le modalità indicate sul sito istituzionale nella sezione "Amministrazione trasparente" della Regione Emilia-Romagna, qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione nelle fasi di svolgimento della procedura o durante l'esecuzione del contratto, da parte di ogni interessato o addetto o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla procedura, comprese illecite richieste o pretese dei dipendenti dell'Amministrazione stessa;

2. si obbliga ad informare puntualmente tutto il personale, di cui si avvale, del presente Patto di integrità e degli obblighi in esso contenuti e a vigilare affinché gli impegni sopra indicati siano osservati da tutti i collaboratori e dipendenti nell'esercizio dei compiti loro assegnati;
3. assicura di collaborare con le forze di polizia, denunciando ogni tentativo di estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale (richieste di tangenti, pressioni per indirizzare l'assunzione di personale o l'affidamento di subappalti a determinate imprese, danneggiamenti/furti di

beni personali o in cantiere, etc.);

4. si obbliga ad acquisire con le stesse modalità e gli stessi adempimenti previsti dalla normativa vigente in materia di subappalto, preventiva autorizzazione da parte dell'Amministrazione aggiudicatrice, anche per i subaffidamenti relativi alle seguenti categorie:

- A. trasporto di materiali a discarica per conto di terzi;
- B. trasporto, anche transfrontaliero, e smaltimento rifiuti per conto terzi;
- C. estrazione, fornitura e trasporto terra e materiali inerti;
- D. confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume;
- E. noli a freddo di macchinari;
- F. forniture di ferro lavorato;
- G. noli a caldo;
- H. autotrasporti per conto di terzi
- I. guardiania dei cantieri.

5. si obbliga altresì a inserire identiche clausole di integrità e anti-corrruzione nei contratti di subappalto di cui al precedente paragrafo, ed è consapevole che, in caso

contrario, le eventuali autorizzazioni non saranno concesse.

## **Articolo 19**

### **Invariabilità del corrispettivo.**

1. Ai sensi dell'art. 133, comma 2, del Codice dei Contratti, è esclusa qualsiasi revisione dei prezzi e non trova applicazione l'art. 1664, comma 1, del codice civile.

2. Sono invece ammessi gli aumenti percentuali dei prezzi e le compensazioni previste ai commi 3, 4, 5 e 6 del predetto art. 133 del Codice dei Contratti, al verificarsi delle condizioni ivi indicate.

## **Articolo 20**

### **Pagamenti in acconto e pagamenti a saldo.**

Ai sensi dell'articolo 8, commi 3 e 3bis del D.L. n. 192/2014, convertito dalla Legge di conversione n. 11 del 27 febbraio 2015, è ammessa l'anticipazione del 20% dell'importo contrattuale.

Si precisa che si procederà all'anticipazione del prezzo solo qualora ricorrano tutte le condizioni previste dagli articoli 124 comma 1 e 140, comma 2, del DPR 207/2010, ferma restando l'avvenuta efficacia dell'aggiudicazione definitiva nel caso di esecuzione anticipata del contratto.

L'importo della garanzia fideiussoria deve coprire



l'importo dell'anticipazione e deve essere comprensiva anche della quota dell'IVA.

All'appaltatore verranno corrisposti i pagamenti in acconto al maturare di stati di avanzamento dei lavori di importo netto non inferiore a Euro 40.000,00 (euro quarantamila/00), al netto della ritenuta dello 0,50% di cui all'articolo 4 comma 3, del D.P.R. n.207/2010, fatto salvo il potere sostitutivo della stazione appaltante in caso di inadempienza contributiva dell'esecutore e del subappaltatore previsto dall'art. 4 del D.P.R. n.207/2010 ed al maturare delle altre condizioni eventualmente previste dal Capitolato Speciale d'Appalto.

Ai sensi dell'articolo 124, comma 2 del D.P.R. 207/2010 "progressivo recupero dell'anticipazione" si precisa che la compensazione deve essere effettuata progressivamente e proporzionalmente rispetto al singolo SAL.

Il pagamento della prima rata di acconto non potrà comunque essere effettuato se non dopo l'approvazione del contratto.

Ai sensi dell'art. 141, comma 3, del D.P.R. n.207/2010, quando, per motivi indipendenti dall'Impresa, i lavori dovessero rimanere sospesi

per un periodo superiore a giorni 45, è facoltà della Direzione Lavori, su richiesta dell'impresa stessa, disporre il pagamento di un acconto, qualunque sia l'ammontare, al netto delle ritenute di legge.

In ogni caso, recependo l'interpretazione fornita dal Ministero dello Sviluppo Economico con Circolare n. 1293 del 23/01/2013 in merito ai termini massimi di pagamento previsti dall'art.4 del D.Lgs.231/2002 come modificato dal D.Lgs. n.192/2012, il certificato di pagamento dovrà essere emesso non oltre 45 giorni dalla data di emissione dello stato di avanzamento lavori, il suddetto termine sarà sospeso dalla data di richiesta del DURC alla data di ricevimento del DURC favorevole, il pagamento dovrà essere disposto entro 30 giorni dall'emissione del certificato di pagamento.

L'Amministrazione appaltante si riserva la facoltà di contabilizzare anche la metà dell'importo del materiale in provvista ai sensi dell'articolo 180, comma 5 del D.P.R. n.207/2010.

Il compenso per gli oneri relativi alla sicurezza, non soggetti a ribasso, sarà contabilizzato a misura.

Gli avvisi di avvenuta emissione di detti titoli saranno indirizzati al Sig. in qualità di Legale rappresentante dell'Impresa come risulta dalla visura telematica del certificato della Camera di Commercio, agli atti di questo Servizio. La Tesoreria effettuerà i pagamenti secondo le modalità specificate nella richiesta di commutazione dei titoli di spesa.

Il pagamento dell'ultima rata di acconto, qualunque sia l'ammontare, verrà effettuato dopo l'ultimazione dei lavori e la redazione del conto finale, all'atto del pagamento della rata di saldo, previa prestazione da parte dell'appaltatore di garanzia fidejussoria di pari importo ai sensi dell'art.235, comma 2, D.P.R. n.207/2010.

Il predetto pagamento, recependo l'interpretazione fornita dal Ministero dello Sviluppo Economico con Circolare n. 1293 del 23/01/2013 in merito ai termini massimi di pagamento previsti dall'art.4 del D.Lgs.231/2002 come modificato dal D.Lgs. n.192/2012, dovrà essere effettuato entro 60 giorni dall'emissione del certificato di regolare esecuzione.

Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi

dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile.

I pagamenti di cui ai commi precedenti potranno essere eseguiti esclusivamente nel rispetto del patto di stabilità tempo per tempo vigente.

Le fatture dovranno essere inviate tramite il Sistema di Interscambio (SDI) gestito dall'Agenzia delle Entrate indicando il codice univoco dell'Ufficio di fatturazione elettronica che sarà comunicato con l'atto di integrazione dell'efficacia dell'aggiudicazione definitiva.

## **Articolo 21**

### **Tracciabilità dei flussi finanziari**

1. L'appaltatore si assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n.136 ss.mm.ii. avente ad oggetto "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia".

2. Qualora l'appaltatore provveda alle transazioni relative ai pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali nonché quelli destinati all'acquisto di immobilizzazioni tecniche tramite strumenti diversi dal bonifico bancario o postale e

senza avvalersi di banche o della società Poste italiane Spa, ovvero con altri strumenti non idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, il presente contratto sarà risolto di diritto in danno dell'appaltatore ai sensi dell'art. 3, comma 9-bis, della Legge 13 agosto 2010, n.136 ss.mm.ii..

3. L'appaltatore si obbliga a comunicare alla Stazione Appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati di cui al comma 1 della Legge 13 agosto 2010, n.136 ss.mm.ii., entro sette giorni dalla loro accensione, o nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative all'appalto, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.

## **Articolo 22**

### **Regolare esecuzione e collaudo, gratuita manutenzione.**

Il certificato di regolare esecuzione è emesso entro il termine perentorio di tre mesi dalla data di ultimazione dei lavori ed ha carattere provvisorio; esso assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data dell'emissione.

Decorsi due mesi da quest'ultimo termine, l'accertamento della regolare esecuzione si intende tacitamente approvato anche in assenza di atto formale di approvazione.

Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla stazione appaltante prima che il certificato di regolare esecuzione, trascorsi due anni dalla sua emissione, assuma carattere definitivo.

L'appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione e alla gratuita manutenzione di tutte le opere e impianti oggetto dell'appalto fino all'emissione degli atti del certificato di regolare esecuzione; resta nella facoltà della stazione appaltante richiedere la consegna anticipata di parte o di tutte le opere ultimate.

### **Articolo 23**

#### **Risoluzione del contratto.**

La stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto, ai sensi degli artt. 135, 136 e 138 del Codice dei Contratti e nei seguenti casi:

a) frode dell'appaltatore nell'esecuzione dei lavori;

- b) inadempimento dell'appaltatore alle disposizioni del direttore dei lavori riguardo ai tempi di esecuzione o quando risulti accertata la mancata e reiterata inosservanza degli ordini e/o ingiunzioni e/o diffide fatte dal medesimo direttore dei lavori;
- c) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione dei lavori da parte dell'appaltatore;
- d) inadempienza alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale accertata a carico dell'appaltatore;
- e) sospensione dei lavori da parte dell'appaltatore senza giustificato motivo;
- f) rallentamento dei lavori da parte dell'appaltatore, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto;
- g) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto o violazioni di norme sostanziali regolanti il subappalto e il subcontratto;
- h) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell'opera;

- i) perdita, da parte dell'appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione dei lavori, quali il fallimento o l'irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione;
- l) mancata attivazione in tempo utile dell'appaltatore per la realizzazione dei lavori nei termini contrattuali;
- m) mancata comunicazione alla stazione appaltante dei dati relativi ai sub-contratti di cui all'art.118, comma 11 del Codice dei Contratti;
- n) violazione dell'art. 118, comma 3 del Codice dei Contratti;
- o) per ogni altra fattispecie prevista dalla vigenti norme sui lavori pubblici;
- p) proposta motivata del coordinatore per la sicurezza nella fase esecutiva ai sensi dell'articolo 92, comma 1, lettera e), del D.Lgs.n.81/2008, qualora questo venga nominato ai sensi dell'art.90 comma 4 e comma 5 del medesimo D.Lgs.;
- q) inosservanza degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari ex L. n. 136/2010;
- r) il mancato rispetto del Patto di Integrità di cui alla DGR 966/2014.



Nel caso sia disposta la risoluzione del contratto vengono adottati i provvedimenti previsti all'art. 138 del D.Lgs. 163/2006 e fatto salvo l'accertamento di ulteriori altri danni e le conseguenti azioni giudiziarie, la stazione appaltante porrà a carico dell'appaltatore le seguenti spese:

- a) spese per la ripetizione delle procedure di affidamento dei lavori ancora da eseguire e per la eventuale conseguente revisione del progetto;
- b) eventuale maggiore costo derivante dalla differenza tra importo netto di aggiudicazione del nuovo appalto per il completamento dei lavori e l'importo netto degli stessi risultante dall'aggiudicazione effettuata in origine all'appaltatore inadempiente;
- c) eventuale maggiore costo derivato dalla ripetizione della gara di appalto eventualmente andata deserta e dalla eventuale maggiorazione del costo dell'appalto;
- d) eventuale maggiore onere per la Stazione appaltante per effetto della tardata ultimazione dei lavori, delle nuove spese di gara e di pubblicità, delle maggiori spese tecniche di direzione, assistenza, contabilità dei lavori, dei

maggiori interessi per il finanziamento dei lavori, di ogni eventuale maggiore e diverso danno documentato, conseguente alla mancata tempestiva utilizzazione delle opere alla data prevista dal contratto originario.

A titolo di primo risarcimento la stazione appaltante provvederà, subito dopo l'adozione del provvedimento di risoluzione del contratto di appalto, alla escussione della cauzione definitiva, riservandosi ogni altra successiva azione legale per il recupero dei danni non coperti dall'importo della cauzione.

#### **Articolo 24**

##### **Controversie.**

Le controversie relative alla stipulazione ed esecuzione del contratto di appalto sono regolate dalle norme contenute nella parte IV "Contenzioso" del D. Lgs. 163/2006.

Le controversie su diritti soggettivi, derivanti dall'esecuzione del contratto, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonario previsto all'art. 240 del D. Lgs. 163/2006, sono deferite al Giudice Ordinario.

È esclusa la competenza arbitrale.

Qualora, a seguito dell'iscrizione di riserve sui

documenti contabili, l'importo economico dei lavori comporti variazioni rispetto all'importo contrattuale iniziale in misura superiore al 10 per cento, viene attivata la procedura dell'Accordo Bonario prevista all'art. 240 del D. Lgs. 163/2006. La procedura di cui al comma precedente può essere attivata anche qualora le variazioni all'importo contrattuale siano inferiori al 10 per cento nonché per le controversie circa l'interpretazione del contratto o degli atti che ne fanno parte o da questo richiamati, anche quando tali interpretazioni non diano luogo direttamente a diverse valutazioni economiche.

Sulle somme contestate e riconosciute in sede di accordo bonario, gli interessi legali cominciano a decorrere 60 giorni dopo la data di sottoscrizione dell'accordo bonario.

Nelle more della definizione dell'accordo bonario, l'appaltatore non può comunque rallentare o sospendere i lavori, né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dalla Stazione appaltante.

## **Articolo 25**

### **Domicilio dell'appaltatore.**

Ai sensi dell'art.2, comma 1, del D.M. n.145/00, così come integrato dall'art.79, comma 5-quinquies

l'appaltatore elegge domicilio presso la propria sede legale.

### **TITOLO III**

#### **ADEMPIMENTI CONTRATTUALI SPECIALI**

##### **Articolo 26**

##### **Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e assistenza.**

L'appaltatore è tenuto, nei confronti delle maestranze impiegate nell'esecuzione dei lavori aggiudicati, all'osservanza di tutta la normativa legislativa e regolamentare in materia di contratto collettivo di lavoro del settore edile, applicando al riguardo gli eventuali accordi integrativi locali e ciò anche se aderente od appartenente ad altro settore di attività. E' fatta salva la possibilità della stazione appaltante, su richiesta dell'appaltatore, di esimere formalmente il predetto appaltatore da tale obbligo, in relazione alla peculiarità e specialità dei lavori da eseguire. In particolare, fatta salva l'eccezione che precede, è prescritto quanto segue:

a) nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, l'appaltatore si obbliga ad applicare integralmente il contratto nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende

industriali edili e affini e gli accordi locali e aziendali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori;

b) i suddetti obblighi vincolano l'appaltatore anche qualora non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o dalle dimensioni dell'impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica;

c) l'appaltatore è responsabile nei confronti della stazione appaltante, dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori;

d) l'appaltatore è tenuto all'assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale, assistenziale, antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali.

In caso di inottemperanza, accertata dalla Stazione appaltante o a essa segnalata da un ente preposto, la Stazione appaltante medesima comunica all'appaltatore l'inadempienza accertata e fatte salve eventuali diverse o più rigorose penalizzazioni previste dalle norme in vigore, procede, qualora i lavori siano in corso di esecuzione, alla immediata sospensione dei

pagamenti in acconto, ovvero qualora siano già ultimati, alla sospensione del pagamento del saldo, destinando le somme a disposizione a garanzia degli obblighi di cui sopra; il pagamento all'impresa appaltatrice delle somme accantonate non è effettuato sino a quando non sia stato accertato che gli obblighi predetti sono stati integralmente adempiuti.

In particolare l'appaltatore si impegna ad osservare gli obblighi riguardanti le comunicazioni sulle posizioni assicurative e previdenziali e sui versamenti periodici. In proposito l'appaltatore è tenuto a trasmettere alla stazione appaltante:

- prima dell'inizio dei lavori, la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa Edile, assicurativi e per gli infortuni, anche per conto degli eventuali subappaltatori;

- al maturare di ogni stato di avanzamento lavori, copia dei versamenti contributivi previdenziali ed assicurativi anche per conto degli eventuali subappaltatori. Il direttore dei lavori ha, tuttavia, facoltà di procedere alla verifica di tali versamenti in sede di emissione dei certificati di pagamento.

L'Impresa è tenuta ad osservare le norme stabilite dall'articolo 22 della L.646/1982 in materia di custodia e vigilanza dei cantieri. L'impresa è altresì obbligata a curare l'esposizione nei cantieri della prescritta tabella indicante l'oggetto dei lavori, l'impresa assuntrice, il progettista, il direttore nonché l'assistente. Ai sensi dell'art. 118, comma 5 del D.Lgs. 163/2006, nei cartelli esposti devono essere indicati anche i nominativi delle imprese subappaltatrici, nonché i dati di cui al comma 2, n. 3) del medesimo articolo.

L'Impresa dovrà mantenere in cantiere un registro del personale firmato in bianco dal Direttore di Lavori e dal Responsabile del cantiere prima dell'inizio dei lavori. Giornalmente, a cura dell'Impresa, siano indicate le persone presenti, le relative mansioni, nonché la Ditta di appartenenza. Tale registro sarà vistato dal Direttore dei lavori in occasione della visita in cantiere e sarà restituito al termine dei lavori all'Amministrazione. In caso di inadempimento l'Amministrazione potrà promuovere azione di risoluzione del contratto.

## **Articolo 27**

### **Sicurezza e salute dei lavoratori nel cantiere.**

L'appaltatore si impegna ad osservare tutte le norme vigenti in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro e a rispettare le prescrizioni previste dal presente contratto nonché:

- a) il piano di sicurezza e coordinamento predisposto dalla stazione appaltante e le eventuali proposte integrative dello stesso del quale assume ogni onere e obbligo;
- b) il piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, quale piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza di cui alla precedente lettera a).

Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore, previa la sua formale costituzione in mora, costituiscono causa di risoluzione del contratto in suo danno.

## **Articolo 28**

### **Subappalto e subcontratti.**

Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità.

Prevvia autorizzazione della stazione appaltante e



nel rispetto dell'articolo 118 del Codice dei Contratti, i lavori che l'appaltatore ha indicato a tale scopo in sede di offerta, possono essere subappaltati, nella misura, alle condizioni, con i limiti e le modalità previste dalla normativa vigente.

Previa autorizzazione della stazione appaltante e nel rispetto dell'articolo 118 del Codice dei Contratti nonché del Patto di Integrità di cui alla DGR n.966/2014, i subaffidamenti cosiddetti "sensibili" di cui all'art.1, comma 53 della legge n.190/2012 possono essere autorizzati.

I subaffidamenti diversi da quelli indicati nei punti precedenti, ai sensi dell'art. 118, comma 11, ultimo periodo del Codice dei Contratti, devono essere comunicati alla stazione appaltante al fine della verifica del rispetto delle norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n.163/2010.

La stazione appaltante non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori e dei subaffidatari, che resta quindi a carico dell'appaltatore.

Ai sensi dell'art.118, comma 3 del D.Lgs. n.163/2006 e dell'art.15 dell'art.15 della legge n.180/2011, l'appaltatore è obbligato a trasmettere

alla stazione appaltante, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti al subappaltatore o cottimista o subaffidatario, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora l'appaltatore non trasmetta le fatture quietanzate del subappaltatore o del cottimista o del subaffidatario entro il predetto termine, la stazione appaltante sospende il successivo pagamento.

L'appaltatore è obbligato ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e subcontraenti;

1. apposite clausole inerenti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della legge n.136/2010 assunti dalla controparte;
2. la risoluzione immediata del rapporto contrattuale in caso di inadempimento;
3. la dichiarazione relativa all'assenza di conferimento di incarichi o di contratti di lavoro a ex dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2 del D.lgs n. 165/2001;
4. la dichiarazione relativa al comportamento

richiesto a collaboratori e/o dipendenti dell'aggiudicatario.

L'appaltatore è obbligato ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e subcontraenti delle attività di cui all'art.1, comma 53 della legge n.190/2012, oltre alle clausole di cui sopra la clausola relativa al rispetto del Patto di Integrità pena il diniego dell'autorizzazione.

## **Articolo 29**

### **Garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva.**

A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti negli atti da questo richiamati, l'appaltatore, ai sensi dell'art. 113 del Codice dei Contratti, ha prestato apposita cauzione definitiva mediante fidejussione numero \_\_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_ rilasciata dalla società/dall'istituto \_\_\_\_\_ agenzia/filiale di \_\_\_\_\_ per l'importo di Euro \_\_\_\_\_ pari al \_\_\_\_\_ per cento dell'importo del presente contratto in quanto l'impresa è certificata a sistema di qualità aziendale ai sensi della norma UNI EN ISO 9200.

La garanzia deve essere integrata ogni volta che la stazione appaltante abbia proceduto alla sua escussione, anche parziale, ai sensi del presente

contratto.

La garanzia cessa di avere effetto e deve intendersi svincolata automaticamente, senza bisogno di atti formali, all'emissione del certificato di regolare esecuzione ovvero, in mancanza di questo, dopo che siano trascorsi 12 mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante da apposito certificato. Sono nulle eventuali clausole in contrasto con l'art.113 del Codice dei Contratti.

### **Articolo 30**

#### **Responsabilità verso terzi e assicurazione.**

1.Ai sensi dell'articolo 129 del Codice dei Contratti, l'appaltatore assume la responsabilità di danni a persone e cose, sia per quanto riguarda i dipendenti e i materiali di sua proprietà, sia quelli che essa dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell'esecuzione dei lavori e delle attività connesse, sollevando la stazione appaltante da ogni responsabilità al riguardo.

L'appaltatore ha stipulato a tale scopo un'assicurazione che tiene indenne la stazione appaltante per danni di cui al comma 1, nell'esecuzione dei lavori, sino alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione

con polizza numero                    in data                    rilasciata  
dalla società                    agenzia/filiale di                    per un  
massimale di Euro 297.989,09 così suddiviso: opere  
preesistenti euro 200.000,00, opere in appalto -  
euro 97.989,09, allontanamento materiale da  
demolizione euro                    .

L'appaltatore ha stipulato inoltre un'assicurazione  
che tiene indenne la stazione appaltante per la  
responsabilità civile verso terzi, nell'esecuzione  
dei lavori, per la medesima durata, con polizza  
numero                    in data                    rilasciata dalla  
società/dall'istituto                    agenzia/filiale di  
per un massimale di Euro 500.000,00.

#### **TITOLO IV**

#### **DISPOSIZIONI FINALI**

#### **Articolo 31**

**Richiamo alle norme legislative e regolamentari.**

1. Per tutto quanto non espressamente richiamato  
nel presente contratto, si applicano le norme  
vigenti in materia e in particolare il Codice dei  
Contratti, il D.P.R. 207/2010 e, per le parti non  
abrogate e compatibili con il predetto Codice dei  
Contratti, il D.M. 19 aprile 2000, n.145 e il  
D.Lgs. n.81/2008.

## **Articolo 32**

### **Spese di contratto, imposte, tasse e trattamento fiscale.**

Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, diritti di segreteria ecc.) sono a totale carico dell'appaltatore.

Sono altresì a carico dell'appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dal giorno della consegna a quello della data di emissione del certificato di regolare esecuzione.

Ai fini fiscali si dichiara che i lavori di cui al presente contratto sono soggetti all'imposta sul valore aggiunto, alle aliquote di legge, a carico della stazione appaltante che verserà direttamente all'erario, secondo il meccanismo dello split payment di cui all'art. 17ter, DPR n. 633/1972.

Ai fini fiscali si dichiara che i lavori di cui al presente contratto sono soggetti all'imposta sul valore aggiunto, alle aliquote di legge, a carico della stazione appaltante.

L'assolvimento dell'imposta di bollo avviene attraverso le disposizioni delle normative vigenti.

Ai fini fiscali si richiede la registrazione in misura fissa ai sensi dell'articolo 40 del D.P.R.

26 aprile 1986, n. 131.

### **Articolo 33**

#### **Efficacia del contratto**

Il presente contratto si intende perfezionato con la firma digitale delle parti contraenti e la sua stipulazione e diverrà efficace e, perciò, esecutivo, dopo l'approvazione da parte del competente organo regionale.

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 del codice civile l'appaltatore dichiara di approvare espressamente le disposizioni degli artt. 6 (Documenti che fanno parte del contratto), 9 (Danni di forza maggiore), 14 (Attrezzature, mezzi d'opera ed equipaggiamento tecnico), 15 (Obblighi dell'appaltatore), 16 (Dichiarazione sull'assenza di conferimento di incarichi o di contratti di lavoro a ex dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2 del D.lgs n. 165/2001), 17 (Comportamento richiesto a collaboratori e/o dipendenti dell'aggiudicatario), 18 (Patto di integrità), 19 (Invariabilità del corrispettivo), 20 (Pagamenti in acconto e pagamenti a saldo), 23 (Risoluzione del contratto), 24 (Controversie), 25 (Domicilio dell'appaltatore), 28 (Subappalto e subcontratti) del presente

contratto.

Richiesto io, Ufficiale Rogante della stazione appaltante, ho ricevuto il presente atto che, scritto da persona di mia fiducia su facciate intere e linee della , ho letto alle parti le quali a mia richiesta l'hanno dichiarato conforme alla loro volontà ed in segno di accettazione lo sottoscrivono in unico esemplare nella modalità elettronica nelle forme di legge.

L'appaltatore, Sig. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx (legale rappresentante) *firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m. (Firma digitale rilasciata da xxxxxxxxxxxxxxxx n. xxxxxxxxxxxxxxxx, valida sino al xxxxxxxxxxxxxxxx e non revocata)*

Il Responsabile del Servizio Arch. Ferdinando Petri *firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m. (Firma digitale rilasciata da PosteCom CA2 n. 1223, valida sino al 26 novembre 2015 e non revocata)*

L'Ufficiale Rogante - Dott.ssa Michela Nagliati *firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m. (Firma digitale rilasciata da PosteCom CA2 n. 6421, valida sino al 11/12/2017 e non revocata)*